

XI LEGISLATURA

ALLEGATO B
AL PROCESSO VERBALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA


DELIBERAZIONE N. 88 DELL'11 LUGLIO 2023

OGGETTO N. 05 Pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, del Consigliere Marco Castellari, proclamato eletto nella seduta dell'Assemblea legislativa del 16 maggio 2023.

		Pres.	Ass.
Marco Squarta	<i>Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Michele Bettarelli	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paola Fioroni	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PRESIDENTE: Marco Squarta

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Juri Rosi



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 (Approvazione del 'Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale', ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21), come modificata dalle deliberazioni n. 243 del 13 marzo 2008, n. 102 del 30 dicembre 2010, n. 391 del 19 novembre 2018, n. 1 dell'11 gennaio 2019 e n. 101 del 20 dicembre 2019;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 giugno 2018, n. 358 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea Legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea Legislativa), come modificata dalla deliberazione 07 giugno 2021, n. 61, in particolare, l'articolo 10;

ESAMINATA la proposta di deliberazione ordinaria trasmessa dal Segretario generale, ai sensi del citato articolo 10 del Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza;


PRESO ATTO del parere di regolarità amministrativa e dell'attestazione di irrilevanza del parere di regolarità contabile;

RITENUTO di accogliere la proposta di deliberazione in argomento per le motivazioni in fatto e diritto nella stessa riportate;

con voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A


- 1) di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, nella sezione "[Amministrazione trasparente – Organizzazione - Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo - Titolari di incarichi politici](#)", delle dichiarazioni rese dal Consigliere regionale Marco Castellari, proclamato eletto nella seduta dell'Assemblea legislativa del 16 maggio 2023, concernenti:
 - le cariche e gli incarichi di cui all'articolo 14, comma 1, lettere d) ed e), del d.lgs. 33/2013, riportate nell'*Allegato 1*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente e la dichiarazione dei redditi anno 2022 (redditi 2021), di cui allo stesso articolo 14, comma 1, lettera f), del d.lgs. 33/2013, riportate nell'*Allegato 2*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera f), del d.lgs. 33/2013, riportato nell'*Allegato n. 3*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - il *curriculum* del Consigliere regionale Marco Castellari, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del d.lgs. 33/2013, riportato nell'*Allegato n. 4*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che la pubblicazione dei dati di cui al punto 1) è curata dalla Responsabile della Sezione Segreteria di Direzione, Cerimoniale ed Educazione alla cittadinanza;
- 3) di dare atto che la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) è curata dal Responsabile del Servizio Risorse e Sistema Informativo;
- 4) di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto, comprensivo degli *Allegati 1, 2, 3 e 4* nella sezione "[Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo-politico](#)", ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno, a cura della Responsabile della Sezione Segreteria di Direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza;



- 5) che i dati di cui al punto 1) sono pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali e per la durata di tre anni dalla cessazione del mandato del soggetto a cui si riferiscono, a esclusione delle dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale e reddituale, che sono pubblicate fino alla cessazione del mandato;
- 6) che la pubblicazione di cui al punto 4) è effettuata, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, entro trenta giorni dalla trasmissione della presente deliberazione e per la durata di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione stessa, ovvero fino al 01.01.2029, ai sensi della circolare del Segretario generale n. 6/2021 in premessa richiamata;
- 7) che è omessa la pubblicazione del rendiconto allegato alla dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3, della l. 441/1982, la cui pubblicità è curata dal Collegio regionale di garanzia elettorale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della l. 515/1993;
- 8) che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio dell'Assemblea Legislativa;
- 9) di trasmettere la presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio Risorse e Sistema informativo, alla Responsabile della Sezione Assistenza agli organi e alla Responsabile della Sezione Segreteria di Direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza, per il seguito di rispettiva competenza.

Il Segretario Verbalizzante
Juri Rosi

Il Presidente
Marco Squarta




PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 giugno 2018, n. 358 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea Legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea Legislativa), successivamente modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 61 del 07 giugno 2021, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni e in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 14, e il comma 2 dell'articolo 2, i quali prevedono che:

- con riferimento ai titolari di incarichi politici, le regioni pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:
 - a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*
 - b) il curriculum;*
 - c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*
 - d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*
 - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*
 - f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7." (art. 14, comma 1);*
- le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati sopra richiamati *"entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili tramite richiesta di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del citato d.lgs. 33/2013."* (art. 14, comma 2);
- per pubblicazione *"si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A"* del citato decreto legislativo, *"nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione."* (art. 2, comma 2);

VISTA la legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni Enti) e successive modificazioni e in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 2 secondo i quali:



“Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegati le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.”


VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) e successive modificazioni e in particolare il comma 6 dell'articolo 7, secondo il quale *“6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.”*

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 - Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) e in particolare il comma 3 dell'articolo 16, secondo il quale *“La legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), è abrogata ad eccezione dell'articolo 5, commi 4 e 5.”;*

VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni e in particolare il comma 5 dell'articolo 5, il quale prevede che *“La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.”;*

VISTA la legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25 (Norme per la pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali, degli assessori e dei titolari di cariche istituzionali elettive conferite dal Consiglio regionale. Abrogazione della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55) e in particolare l'articolo 2, il quale prevede che:

“1. Ciascun consigliere regionale, ivi compreso il Presidente della Giunta regionale, entro tre mesi dalla data delle elezioni, è tenuto a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente



della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa al proprio stato patrimoniale ed in particolare concernente:

- a) i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;
 - b) i beni immobili e i beni mobili registrati posseduti;
 - c) le partecipazioni in società quotate e non quotate;
 - d) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie.
2. Ciascun consigliere regionale, ivi compreso il Presidente della Giunta regionale e gli assessori nominati tra i componenti il Consiglio regionale, sono tenuti altresì a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale le dichiarazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L. 441/1982, secondo la tempistica in essi indicata.

3. Le dichiarazioni previste ai commi 1 e 2 sono effettuate su uno schema di modulo predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”;

ATTESO CHE, a seguito delle dimissioni dalla carica di Consigliere regionale, rassegnate da Francesca Peppucci, eletta al Parlamento europeo, in surrogazione della predetta Consigliera, nella seduta dell'Assemblea legislativa del 16 maggio 2023 è stato proclamato eletto alla carica di Consigliere regionale, Marco Castellari;

ACQUISITE le dichiarazioni rese dal Consigliere Marco Castellari, con nota prot. n. 3575 del 23 maggio 2026, concernenti le altre cariche e incarichi ricoperti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, lett. d) ed e) del d.lgs. 33/2013 e le dichiarazioni concernenti l'insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, ai fini della convalida dello stesso Consigliere;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 321 del 13 giugno 2023, con la quale si è provveduto alla convalida, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 56, comma 1 dello Statuto regionale e dell'articolo 10 *bis*, comma 1 del Regolamento interno, dell'elezione del Consigliere regionale Marco Castellari, proclamato eletto nella seduta dell'Assemblea legislativa del 16 maggio 2023,

ATTESO CHE con nota acquisita al prot. n. 4168 del 19 giugno 2023 è stato chiesto al predetto Consigliere di trasmettere le dichiarazioni previste dalla [l. 441/1982](#), dalla [l.r. 25/2012](#) e dall'[art. 14, co. 1, lett. f\), del d.lgs. 33/2013](#), concernenti la situazione patrimoniale dichiarata nell'anno precedente, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021, nonché la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;


PRESO ATTO che le predette dichiarazioni sono state acquisite al prot. n. 4225 del 20 giugno 2023;

CONSIDERATO CHE i dati risultanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettere d), e) e f) del d.lgs. n. 33/2013, devono essere pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, previo oscuramento delle informazioni eccedenti o non pertinenti;

RITENUTO CHE la sola pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa può garantire la rimozione dei dati pubblicati, ai sensi del richiamato articolo 14, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013;

CONSIDERATO CHE:

- il d.lgs. n. 33/2013, la l. 444/1981 e la l.r. 25/2012 prevedono espressamente il solo obbligo di pubblicazione della dichiarazione concernente le spese elettorali e non anche dell'allegato rendiconto;



- i rendiconti allegati alla dichiarazione di cui al citato art. 2, comma 1, n. 3) della l. 441/1982 contengono dati personali e identificativi eccedenti le finalità di trasparenza previste dal d.lgs. n. 33/2013 e che la pubblicità di tali rendiconti è curata dal Collegio regionale di garanzia elettorale, ai sensi del citato articolo 7, comma 6, della l. 515/1993;

RITENUTO di dover dare atto che:

- è omessa la pubblicazione del rendiconto allegato alla dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3, della l. 444/1981;
- la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 33/2013 è curata dal Responsabile del Servizio Risorse e Sistema Informativo;


DATO ATTO CHE secondo le specifiche tecniche risultanti dall'allegato A) al d.lgs. 33/2013, i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettere d), e) e f), del medesimo decreto devono essere pubblicati nella sezione *Amministrazione trasparente/Organizzazione/Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo/Titolari di incarichi politici*;

RICHIAMATI:

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa) e successive modificazioni, in particolare l'articolo 7, comma 2, secondo il quale le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono pubblicate sul sito dell'Assemblea Legislativa;
- il Regolamento generale (UE) n. 679 del Parlamento Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali (Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati);
- la circolare del Segretario generale n. 6 del 07 ottobre 2021 (Pubblicazione delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa – Istruzioni operative agli uffici), che individua le modalità e la durata della pubblicazione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, nonché il soggetto competente a provvedere a tale pubblicazione;
- il provvedimento del Segretario generale il provvedimento del Segretario generale 02 novembre 2020, n. 88 e 26 settembre 2022, n. 104, con i quali, con riferimento agli obblighi di pubblicazione di competenza del Segretario generale, la Responsabile della Sezione Segreteria di Direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza è stata individuata come referente della pubblicazione degli atti e documenti concernenti i titolari di incarichi politici di cui all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013, ad eccezione di compensi e rimborsi;

RITENUTO, conseguentemente, necessario, per quanto sopra esposto e considerato, disporre la pubblicazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali:


- delle dichiarazioni riportate negli *Allegati 1, 2, 3 e 4* parte integrante e sostanziale del presente atto, sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, nella sezione [“Amministrazione trasparente – Organizzazione - Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo - Titolari di incarichi politici](#), ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere b), d), e) e f) del d.lgs. n. 33/2013;
- della presente deliberazione, comprensiva dei richiamati allegati, sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, nella sezione [“Amministrazione Trasparente –](#)



[Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo-politico](#)”, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Regolamento interno;

SI PROPONE DI DELIBERARE


1. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, nella sezione “[Amministrazione trasparente – Organizzazione - Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo - Titolari di incarichi politici](#)”, delle dichiarazioni rese dal Consigliere regionale Marco Castellari, proclamato eletto nella seduta dell’Assemblea legislativa del 16 maggio 2023, concernenti:
 - le cariche e gli incarichi di cui all’articolo 14, comma 1, lettere d) ed e), del d.lgs. 33/2013, riportate nell’*Allegato 1*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - la situazione patrimoniale dichiarata nell’anno precedente e la dichiarazione dei redditi anno 2022 (redditi 2021), di cui allo stesso articolo 14, comma 1, lettera f), del d.lgs. 33/2013, riportate nell’*Allegato 2*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera f), del d.lgs. 33/2013, riportato nell’*Allegato n. 3*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - il *curriculum* del Consigliere regionale Marco Castellari, di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), del d.lgs. 33/2013, riportato nell’*Allegato n. 4*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la pubblicazione dei dati di cui al punto 1) è curata dalla Responsabile della Sezione Segreteria di Direzione, Cerimoniale ed Educazione alla cittadinanza;
3. di dare atto che la pubblicazione dei dati di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c) è curata dal Responsabile del Servizio Risorse e Sistema Informativo;
4. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto, comprensivo degli *Allegati 1, 2, 3 e 4* nella sezione “[Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo-politico](#)”, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Regolamento interno, a cura della Responsabile della Sezione Segreteria di Direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza;
5. che i dati di cui al punto 1) sono pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali e per la durata di tre anni dalla cessazione del mandato del soggetto a cui si riferiscono, a esclusione delle dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale e reddituale, che sono pubblicate fino alla cessazione del mandato;
6. che la pubblicazione di cui al punto 4) è effettuata, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, entro trenta giorni dalla trasmissione della presente deliberazione e per la durata di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell’anno successivo alla pubblicazione stessa, ovvero fino al 01.01.2029, ai sensi della circolare del Segretario generale n. 6/2021 in premessa richiamata;
7. che è omessa la pubblicazione del rendiconto allegato alla dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 1, numero 3, della l. 441/1982, la cui pubblicità è curata dal Collegio regionale di garanzia elettorale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, della l. 515/1993;
8. che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio dell’Assemblea Legislativa;
9. di trasmettere la presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio Risorse e Sistema informativo, alla Responsabile della Sezione Assistenza agli organi e alla Responsabile della Sezione Segreteria di



Direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza, per il seguito di rispettiva competenza.

L'istruttore: *Arianna Zolfaccio*

Il Responsabile della struttura proponente
Segretario generale
Juri Rosi



PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 e 27 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018, come modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 61/2021, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla regolarità amministrativa del presente atto.

Perugia, 11 luglio 2023.

Il Segretario generale
Juri Rosi

ATTESTAZIONE DI IRRILEVANZA DEL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 bis, comma 2, del Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 284/2018, come modificato con deliberazione n. 114/2021, verificato che il presente atto non comporta spese o riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Assemblea Legislativa, si dichiara l'irrilevanza del parere di regolarità contabile.

Perugia, 11 luglio 2023.

Il Responsabile *ad interim* del Servizio
Risorse e Sistema informativo
Juri Rosi